



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21 gennaio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 gennaio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 23/12/2024, pervenuto in pari data, prot. n.574, della Rugby Jesi 1970 SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luca Faccenda, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nelle riunioni del 18 e 19 dicembre 2024, Comunicato B/11/GS, pubblicato in data 19/12/2024, a seguito dell'istanza presentata in data 10/12/2024 dalla ASD Rugby Gubbio 1984, in persona del legale rappresentante p.t., con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 4, Rugby Jesi 1970 SSDARL v ASD Rugby Gubbio 1984, disputata in data 8/12/2024, ha sanzionato il Sig. Alex Mattioni, giocatore e tesserato della società reclamante, con la squalifica di mesi quattro (dal 19/12/2024 al 18/4/2025 compresi), di cui due mesi per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. k), (pugno), del Regolamento di Giustizia, inasprita di ulteriori due mesi per le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 27/2, lett. a) e lett. b), del medesimo Regolamento.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la Rugby Jesi 1970 SSDARL, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica irrogata al Sig. Alex Mattioni al minimo edittale o a una

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

quantificazione più mite e, in ogni caso, la riduzione delle circostanze aggravanti applicate alla fattispecie concreta nella misura di un terzo della sanzione base anziché della metà.

La società reclamante, non ha contestato la ricostruzione del fatto e, nel complesso il disvalore della condotta, e ha posto a fondamento delle proprie doglianze le seguenti argomentazioni.

In primo luogo, riguardo alla gravità delle conseguenze dell'atto violento, evidenziava che benché il soggetto passivo fosse stato sostituito per ferita sanguinate, lo stesso non aveva subito trauma cranico, né nei suoi confronti era stata attivata la relativa procedura di accertamento.

Inoltre, rilevava che il Sig. Alex Mattioni non ha precedenti disciplinari a carico, che lo stesso aveva riferito di aver commesso il fatto in un momento di forte tensione agonistica, ritenendo che un compagno di squadra fosse stato oggetto di una grave scorrettezza, precisando che una volta presa consapevolezza della gravità di quanto compiuto, si dichiarava sinceramente dispiaciuto di quanto avvenuto come da dichiarazione sottoscritta allegata al reclamo.

Da ultimo, la società reclamante osservava di aver assunto ulteriori provvedimenti nei confronti del proprio giocatore per sensibilizzarlo ad una condotta più rispettosa dello spirito e dei valori del rugby.

La società ASD Rugby Gubbio 1984, in persona del legale rappresentante, si costituiva in giudizio impugnando e contestando quanto affermato e dedotto dalla società reclamante, ribadendo l'indiscutibile volontarietà della condotta del sig. Alex Mattioni e la violenza dell'azione stessa, e chiedendo l'aumento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale fino a undici mesi applicando, oltre alle fattispecie richiamate dal Giudice Sportivo, anche quella di cui all'art. 27, comma 1, lett. punto i), (atti violenti a gioco fermo), del Regolamento di Giustizia.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 23/12/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9 gennaio 2025, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio comparivano il Signor Luca Faccenda, Presidente della società reclamante che illustrava il reclamo chiedendone l'accoglimento, e il Signor Andrea Frondizzi, Presidente della ASD Rugby Gubbio 1984, il quale insisteva per l'aggravamento della sanzione e, comunque, il rigetto dell'impugnazione.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un pugno che è stato inferto nel corso della gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 4, Rugby Jesi 1970 SSDARL v ASD Rugby Gubbio 1984, disputata in data 8/12/2024.

Il pugno oggetto del reclamo non era stato visto dal direttore di gara e, quindi, la società ASD Rugby Gubbio 1984, a tutela del proprio giocatore colpito, aveva segnalato l'episodio, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia, avviando il procedimento tenutosi innanzi al Giudice Sportivo Nazionale, a cui hanno partecipato entrambe le società coinvolte con memorie depositate ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia, e conclusosi con il provvedimento sanzionatorio impugnato, assunto dopo che erano state esaminate le immagini dell'episodio, ai sensi dell'art 41, lettera b), del Regolamento di Giustizia.

Prima di procedere alla valutazione del reclamo, è opportuno rilevare che la domanda di riforma in *pejus* del provvedimento impugnato avanzata dalla ASD Rugby Gubbio 1984 nel costituirsi nel presente giudizio non può essere accolta, in quanto la *reformatio in pejus* sarebbe stata possibile solo nell'ipotesi in cui la



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

predetta associazione avesse a sua volta reclamato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, chiedendo un aggravamento della sanzione inflitta.

Per quanto concerne il reclamo *de quo*, il Collegio osserva che le doglianze della società reclamante non riguardano la volontarietà del fatto, né la sua qualificazione, né l'applicazione delle aggravanti specifiche, ma la determinazione della sanzione.

La Corte ha quindi provveduto a visionare le immagini dell'episodio oggetto di reclamo e dalle stesse ha rilevato l'estrema gravità di quanto avvenuto.

Il Sig. Alex Mattioni, infatti, si è mosso da lontano per recarsi presso il giocatore avversario che si trovava a terra in posizione vulnerabile e gli ha dato un pugno diretto al volto per poi allontanarsi immediatamente, lasciandolo a terra ferito.

Al riguardo, la Corte ritiene che si tratta un gesto veramente grave, in cui l'autore si è approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa e che, avendo avuto ad oggetto la testa, poteva causare serie conseguenze alla persona colpita che fortunatamente non ci sono state.

Ciò posto, per quanto concerne la quantificazione della sanzione, questa Corte, considerato il disvalore complessivo della condotta, anche in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che il Giudice Sportivo Territoriale abbia correttamente valutato la condotta oggetto del presente reclamo e applicato una sanzione adeguata all'infrazione commessa, stabilendo una sanzione congrua per la gravità e pericolosità di quanto avvenuto anche in ragione dei valori di lealtà e correttezza su cui si fonda tradizionalmente il gioco del rugby.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 27/1, lett. k), (pugno), 27/2, lett. a), (colpo alla testa), e lett. b), (vulnerabilità della persona offesa), del Regolamento di Giustizia;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato del Giudice Sportivo Nazionale, comunicato B/11/GS, pubblicato in data 19 dicembre 2024;

- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 gennaio - 21 gennaio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro**